



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF167

INFO FISCO

La Nuova Redazione

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	LE NOVITA' ACE PER I SOGGETTI IRES
RIFERIMENTI	D.L. 201/2011; D.LGS. 139/2015; L. 232/2016; D.M. 03/08/2017
CIRCOLARE DEL	02/10/2017

Sintesi: Il DM 3/08/2017 ha revisionato l'agevolazione ACE per i soggetti Ires in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015. In particolare sono state coordinate le nuove regole contabili in relazione: alla contabilizzazione dei finanziamenti al costo ammortizzato; allo stralcio delle immobilizzazioni immateriali riferite a spese di ricerca e per pubblicità. Inoltre il decreto ha dato attuazione alle cd. "disposizioni antielusive", abrogando e sostituendo le disposizioni previste dal previgente DM 14/03/2012.

PREMESSA

Il **D.M. 03/08/2017**, pubblicato in G.U. n. 187 del 11/08/2017, ha emanato le disposizioni attuative di revisione della disciplina ACE al fine di tener conto:

- gestione degli effetti delle **modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015** con riguardo alla composizione del bilancio dei soggetti che adottano i nuovi OIC;
- **delle disposizioni recate dall'art. 13-bis del D.L. 244/2016**, al fine di coordinare la normativa per i soggetti IAS/IFRS Adopter con quella prevista per i soggetti che applicano le medesime disposizioni dello stesso art. 13-bis;
- della **sterilizzazione dall'anno 2016**, modifica quest'ultima disposta dalla L. 232/2016, della variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010 (disposizione già prevista nell'ambito della c.d. DIT di cui l'ACE ne ricalca i tratti salienti).



Nota: quest'ultima modifica intende evitare che le variazioni in aumento del capitale investito vengono utilizzate per l'incremento di attività finanziarie che non rafforzano la "struttura patrimoniale" delle imprese.

L'art. 13 del citato D.M. 03/08/2017 dispone **l'integrale sostituzione del previgente D.M. 14/03/2012**, che risulta così abrogato.

La Relazione illustrativa al nuovo decreto ritiene, tuttavia, ancora validi numerosi i chiarimenti forniti nella Relazione al precedente DM.

DESTINATARI
SOGGETTI IRES (art. 73, co. 1, lett. a) e b)
<ul style="list-style-type: none"> - Spa, Sapa, Srl, Cooperative, Mutue assicuratrici; - Enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo/principale un'attività commerciale; - Stabili organizzazioni in Italia di società/enti (enti pubblici e privati e trust non residenti in Italia).
SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E CONCORDATO PREVENTIVO
La C.M. 76/1998, emanata in occasione dell'agevolazione DIT, ne aveva previsto l'accesso anche per tali società. Poiché la disciplina ACE ricalca quella della DIT, e in assenza di esclusioni esplicite previste dal D.M. 14/03/2012 attuativo dell'ACE, si ritiene vigente il chiarimento di prassi e la sua applicazione.

VARIAZIONI DEL CAPITALE PROPRIO

Come noto, gli aspetti da considerare per l'agevolazione sono:

- ⇒ **la base di calcolo che è rappresentata** dall'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2010;
- ⇒ **rendimento nozionale** costituito dall'applicazione alla base imponibile ACE del coefficiente del 4,75%. Il coefficiente si applica sul minore importo tra l'incremento del capitale proprio e il patrimonio netto;
- ⇒ **individuazione del patrimonio netto al 31/12/2016.**

La **determinazione dell'incremento del capitale proprio** di ciascun esercizio rispetto a quello esistente al 31/12/2010, da considerare al netto dell'utile, va effettuata considerando gli **incrementi** e i **decrementi** dello stesso.

Per quanto riguarda gli incrementi agevolabili, di cui vengono indicati **quelli maggiormente ricorrenti**, occorre determinare sia quelli rilevanti e sia la loro data di decorrenza (ragguaglio temporale).

INCREMENTI RILEVANTI	QUALI	RILEVANZA
Conferimenti in denaro eseguiti e non solo sottoscritti	Aumenti di capitale sociale effettuato in denaro anche se per ripianamento perdite	Data di versamento
	Versamenti in conto capitale o a copertura perdite (senza obbligo di restituzione)	
	Versamenti in c/futuro aumento di capitale	
	Versamento sovrapprezzo quote o per interessi di congruaglio	Data di rinuncia
	Rinuncia ai crediti	
	Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale	Data di effetto della compensazione
Non rilevano i conferimenti in denaro relativi ad aumenti di capitale deliberati/sottoscritti entro la chiusura del periodo d'imposta in corso al 31/12/2010, anche se eseguiti successivamente a tale data.		
L'ACE spetta nel caso in cui, prima del 2011, la delibera dell'assemblea conceda al CDA la facoltà di aumentare il capitale e quest'ultimo delibere dopo tale data.		

FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

Le differenze emergenti dal nuovo D.M. 03/08/2017:

D.M. 14/03/2012	D.M. 03/08/2017
Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate.	
I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati	
Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali , l'incremento di patrimonio derivante dall'emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili rileva dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione	L'incremento di patrimonio derivante dall'emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili rileva dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione.
	L'incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale

Le novità che emergono dal nuovo decreto:

- **l'incremento del patrimonio** conseguente all'emissione di diritti di opzione e obbligazioni convertibili si **estende anche ai soggetti non IAS adopter**, fermo restando la loro rilevanza dall'esercizio in cui si esercita l'opzione;
- **non assume rilevanza** l'incremento del patrimonio netto derivante da **finanziamenti infruttiferi infragruppo o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci**.

Tale ultima modifica si è resa necessaria a seguito delle nuove regole contabili previste dal D.Lgs. 139/2015 da cui emerge che, per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, **crediti e debiti** con scadenza superiore a 12 mesi **vanno rilevati in bilancio** secondo il criterio:

- **del costo ammortizzato** (in presenza di costi di transazione significativi)
- **del valore attualizzato** (in presenza di tassi di interesse significativamente diversi da quelli ordinariamente applicati sul mercato)

con costituzione di una riserva da parte della società finanziata.

Resta **facoltativa** per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.



Nota: l'applicazione del criterio del costo ammortizzato/attualizzazione comportano la rilevazione, nella società finanziata, di un "apporto figurativo" a fronte della rilevazione a conto economico di "interessi passivi figurativi" per tutta la durata del prestito (v. RF 073/2017); **tale riserva è irrilevante ai fini dell'ACE:**

- sia per la società finanziata (che costituisce la riserva)
- sia per la società finanziatrice (ove abbia aumentato il costo della partecipazione nella finanziata).

Di contro, **l'eventuale rinuncia al credito** rileva ai fini ACE, trattandosi di un incremento del patrimonio.

D.M. 14/03/2012, art. 10, co. 2	D.M. 03/08/2017, art. 10, co. 2
La variazione in aumento di cui all'articolo 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio	La variazione in aumento di cui all'art. 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. <i>Ai fini del precedente periodo non assume rilevanza l'incremento di partecipazioni derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo.</i> La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio

D.M. 14/03/2012, art. 10, co. 3	La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza:
	<ul style="list-style-type: none"> a) dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1; b) dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1; c) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio; d) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR; e) dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

D.M. 03/08/2017, art. 10, co. 3	<p>La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza:</p> <p>a) dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo;</p> <p>b) dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo;</p> <p>c) dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo</p>
--	--

Nel caso di **finanziamento infragruppo**, la differenza tra valore nominale e valore attuale è iscritta:

- **dalla controllata ad incremento del patrimonio netto** (e non tra i proventi finanziari);

DATA	RILEVAZIONE INIZIALE DEL FINANZIAMENTO	DARE	AVERE
01/01/XX	Disponibilità liquide (valore nominale del finanziamento)	€ 10.000	
	Debiti verso soci per finanziamenti (valore attuale dei flussi finanziari)		€ 9.500
	Patrimonio netto		€ 500

- **dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione** (e non tra gli oneri finanziari).

DATA	RILEVAZIONE INIZIALE DEL FINANZIAMENTO	DARE	AVERE
01/01/XX	Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate	€ 9.550	
	Partecipazioni in imprese controllate	€ 500	
	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		€ 50
	Disponibilità liquide		€ 10.000

Si noti che tale disposizione è coerente con il DM 3/08/2017 (recante disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile IRES/IRAP dei soggetti che adottano i principi OIC e IAS adopter), attuativo dell'art. 13-bis del D.L. 244/2016:

D.M. 03/08/2017, art. 1, co. 1, lett. b), n. 2)	<p>Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato.</p>
--	---

TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il **DM 3/08/2017 recepisce** le modifiche introdotte dalla L. 232/2016, che ha introdotto il comma 6-bis all'art. 1 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che, con decorrenza dall'anno 2016:

- ➔ per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione
- ➔ la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle **consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni**, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010.

Il DM **definisce in modo più specifico** i soggetti **destinatari** e il riferimento a **“titoli e valori mobiliari”**.

DESTINATARI: sono le imprese:

- che non svolgono attività finanziarie ed assicurative
- ad eccezione delle holding non finanziarie, e cioè quelle il cui attivo patrimoniale è costituito in maniera prevalente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie, risultanti dalla **sezione K della tabella ATECO 2007** che riguarda le attività di intermediazione finanziaria e relative attività ausiliarie, nonché le attività di assunzione e detenzione di attività finanziarie (es: le attività delle holding, società fiduciarie, società di gestione dei fondi ed altri intermediari finanziari).

DIVISIONE	SEZIONE K ATECO 2007	GRUPPO
64	Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	
	Intermediazione monetaria	64.1
	Attività delle società di partecipazione (holding)	64.2
	Società fiduciarie, fondi e altre società simili	64.3
	Altre attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	64.9
65	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escl. assicurazioni sociali obbligatorie)	
	Assicurazioni	65.1
	Riassicurazioni	65.2
	Fondi pensione	65.3
66	Attività ausiliare dei servizi finanziari e delle attività assicurative	
	Attività ausiliare dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	66.1
	Attività ausiliare delle assicurazioni e dei fondi pensione	66.2
	Attività di gestione dei fondi	66.3

TITOLI E VALORI MOBILIARI: sono i seguenti (con inclusione delle quote di OICR):

TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI DALLE PARTECIPAZIONI
Azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario
Obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli
Qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire/vendere i valori mobiliari di cui sopra
Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure

VALORI ESCLUSI: sono **esclusi** dal novero dei **titoli e valori mobiliari**:

- le **operazioni pronti contro termine** da considerare, invece, nell'ambito delle disposizioni antielusive riguardanti l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo;



Nota: la **CM 6/2001** (emanata in occasione della D.I.T.) ha chiarito che tali operazioni comprendono solo quelle per le quali sia previsto da contratto, in capo al cessionario a pronti la facoltà di rivendere i titoli alla scadenza pattuita. Tuttavia, in presenza dell'obbligo di rivendita titoli, il cessionario è tenuto ad iscrivere l'importo dell'operazione tra i debiti. Pertanto, nel caso in cui il **contratto preveda per il cessionario la facoltà di rivendita dei titoli**:

- l'operazione configura una **doppia compravendita di titoli**, con la conseguenza che il cessionario deve provvedere all'iscrizione dei titoli nell'attivo patrimoniale, salvo la facoltà di rivendita alla scadenza;
- si generano **movimentazioni delle consistenze di titoli** rilevanti che influenzano negativamente la base ACE.

- i **finanziamenti infragruppo** posti in essere con l'acquisto di titoli emessi dai soggetti del gruppo con la conseguenza che tali titoli devono essere considerati nella determinazione dell'incremento dei crediti da finanziamento risultante dalle disposizioni antielusive
- gli **acquisti** con finalità strettamente funzionale ad assicurare la **compensazione e conclusione dei contratti** stipulati sui mercati regolamentati di titoli.



Nota: la **CM 8/2017** ha precisato che la fattispecie dell'investimento in titoli configura sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio e che la stessa non può costituire oggetto di interpellato probatorio.

Tale norma ha finalità non antielusive, ma di investimento.

La **C.M. 76/1998** precisa che per «titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni» si intendono quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad OICR (cd. «fondi comuni»).

Esempio: la Alfa Srl presenta i seguenti dati nel periodo d'imposta 2016:

DATI	IMPORTI	QUADRO RS	DECRIZIONE	IMPORTI
CONFERIMENTO SOCI	€ 80.000	RS113, col. 1	INCREMENTI CAPITALE	€ 230.000
ACCANTON. UTILI A RISERVA	€ 150.000	RS113, col. 2	DECREMENTI CAPITALE	€ 20.000
P.N. AL 31/12/16	€ 400.000	RS113, col. 5	DIFFERENZA	€ 210.000
VALORI MOBILIARI	€ 20.000	RS113, col. 6	PATRIMONIO NETTO	€ 400.000
BASE ACE	€ 210.000	RS113, col. 7	MINOR IMPORTO	€ 210.000
		RS113, col. 8	RENDIMENTO N. (4,75%)	€ 9.975

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza
	1 230.000,00	2 20.000,00	3 ,00	4 ,00	5 210.000,00
			Patrimonio netto	Minor importo	Rendimento
			6 400.000,00	7 210.000,00	8 9.975,00
			Codice fiscale		Rendimento attribuito

La sterilizzazione dell'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari non si include nelle riduzioni (col. 4) da utilizzare per indicare i decrementi derivanti dalle disposizioni antielusive e non da investimento.

ERRORI CONTABILI

In merito alla **rilevazione degli errori contabili cd. "rilevanti"**, la relazione illustrativa al decreto osserva gli effetti sull'utile agevolabile da essi derivanti stabilendo che:

- la **determinazione della base ACE** è da operare mediante l'utilizzo degli istituti che consentono l'emendabilità della dichiarazione originariamente presentata,
- con conseguente **irrilevanza delle poste** di correzione iscritte nello **stato patrimoniale** o nel **conto economico**.

Da quanto sopra evidenziato emerge che in presenza di un **errore rilevante**:

- occorre presentare una **dichiarazione integrativa per l'anno di competenza** di commissione dell'errore e
- ulteriori **dichiarazioni integrative per gli anni successivi** al fine di rettificare il calcolo dell'agevolazione ACE.

Con riguardo agli **errori irrilevanti**,

- la sua imputazione a conto economico esplicherà i suoi effetti sull'utile dell'esercizio in cui si effettua la correzione (utile che assume rilevanza nell'esercizio successivo per effetto del suo accantonamento a riserva),
- senza necessità di procedere alla rettifica dell'agevolazione ACE fruita negli esercizi precedenti tramite la presentazione di dichiarazioni integrative.

L'OIC 29, per effetto dell'allineamento alle disposizioni dello IAS 8, evidenzia che:

- la **correzione di errori rilevanti** commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore;
- gli **errori irrilevanti** sono contabilizzati nel conto economico in cui si individua l'errore

L'errore rilevante:

- si ha quando, individualmente o in concomitanza con altri errori, **influenza** le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio;
- dipende** dalla sua natura e dimensione e la valutazione varia a seconda delle circostanze.

La voce "**Utili (perdite) portati a nuovo**" accoglie le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili (qualora l'imputazione ad un'altra voce di patrimonio netto non sia più appropriata) (OIC 28)

Il **Cndcec** (Doc. "Le problematiche in materia di ACE derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali in vista dell'emanazione del decreto ministeriale" del 03/05/2017), al fine di chiarire trattamento ai fini Ace di quelle poste che, nonostante abbiano natura reddituale, devono transitare nel patrimonio netto, ha concluso che considerazioni di carattere semplificadorio (ferma rimanendo la loro rilevanza ai fini del calcolo del limite del patrimonio netto) suggeriscono la previsione di una generalizzata irrilevanza ai fini della determinazione della base Ace delle suddette poste.

Tale orientamento non è stato recepito nel nuovo D.M.

DATI	IMPORTI	IMPORTI
ACCANTONAMENTO UTILI 2014 A RISERVA	€ 100.000	€ 100.000
UTILI A NUOVO DA ERRORE RILEVANTE	€ 0	(€ 50.000)
VARIAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO	€ 100.000	€ 50.000

CALCOLO DELL'ACE	ANTE MODIFICA	POST MODIFICA
INCREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO	€ 100.000	€ 100.000
DECREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO	€ 0	€ 50.000
DIFFERENZA	€ 100.000	€ 50.000
PATRIMONIO NETTO (dato casuale)	€ 200.000	€ 200.000
MINOR IMPORTO	€ 100.000	€ 50.000
RENDIMENTO NOZIONALE ANNO 2015 (4,50%)	€ 4.500	€ 2.250

AZIONI PROPRIE

Gli elementi negativi della variazione del capitale proprio sono stati interessati da modifiche con particolare riferimento alle **operazioni sulle azioni proprie** di cui si sono forniti i chiarimenti con riguardo agli **aspetti** relativi alla **cessione** e **all'annullamento**.

D.M. 14/03/2012, art. 5, co. 3	Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
	Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili di cui alla lettera b) del comma 2.
	Negli stessi limiti rilevano gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni .
D.M. 03/08/2017, art. 5, co. 4	Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, compresa la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357-bis CC
	La riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357 del codice civile rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili di cui alla lettera b) del comma 2.
	Negli stessi limiti rilevano gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni ; in tal caso, l'incremento di patrimonio netto che eccede il costo di acquisto delle stesse rileva come variazione in aumento di cui alla lettera a) del comma 2

Il **D.Lgs. 139/2015** ha sostituito il co. 3 dell'art. 2357-ter del C.C. disponendo che l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo, che l'**OIC 28** accoglie nella voce "**Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio**".

In ambito **ACE**, la riduzione del patrimonio netto derivante dalle operazioni sulle **azioni proprie** opera in **maniera differente a seconda che il loro acquisto**:

- si effettua in base alle disposizioni **dell'art. 2357-bis del C.C.** (casi speciali di acquisto di azioni proprie) o
- in base alle disposizioni **dell'art. 2357 del C.C.** (acquisto delle azioni proprie).

Nel caso sub a), si assiste da una riduzione del patrimonio netto rilevante ai fini ACE, anche per i soggetti IAS/IFRS adopter, in quanto:

- assume carattere di definitività ed è
- assimilabile ad una restituzione del patrimonio.

Nel caso sub b), gli aspetti giuridico-formali relativi alle modalità di calcolo dell'agevolazione comportano i seguenti effetti:

- a seguito dell'acquisto di azioni, si verifica una riduzione del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che hanno precedentemente concorso all'incremento del capitale proprio;
- a seguito della rivendita, viene ripristinato l'incremento del patrimonio relativo agli utili accantonati. Inoltre in presenza di un corrispettivo di vendita superiore al costo di acquisto, l'incremento del patrimonio netto è assimilato ad un conferimento in denaro rilevante ai fini ACE; qualora la cessione avvenisse ad un corrispettivo inferiore al costo di acquisto, la riduzione della base ACE diverrebbe definitiva per la relativa differenza.

Esempio: acquisto di azioni per € 500 ante e post modifica ad opera del D.Lgs. 139/2015: indicazione in bilancio, scritture contabili e calcolo dell'ACE (quest'ultimo viene fatto applicando le novità normative già per l'anno 2016)

SITUAZIONE ANTE MODIFICA			
ATTIVO	IMPORTI	PASSIVO	IMPORTI
Beni strumentali	€ 10.000	Capitale	€ 5.000
Crediti	€ 5.000	Riserve	€ 8.000
Disponibilità liquide	€ 1.000	Debiti	€ 3.000
TOTALE	€ 16.000	TOTALE	€ 16.000

Scritture contabili:

Azioni proprie	€ 500	
Disponibilità liquide		€ 500
Riserve	€ 500	
Riserva azioni proprie		€ 500

SITUAZIONE ANTE MODIFICA DOPO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE			
ATTIVO	IMPORTI	PASSIVO	IMPORTI
Beni strumentali	€ 10.000	Capitale	€ 5.000
Azioni proprie	€ 500	Riserve	€ 7.500
Crediti	€ 5.000	Riserva azioni proprie	€ 500
Disponibilità liquide	€ 500	Debiti	€ 3.000
TOTALE	€ 16.000	TOTALE	€ 16.000

Scritture contabili:

Riserva neg. azioni pr.	€ 500	
Disponibilità liquide		€ 500

SITUAZIONE POST MODIFICA DOPO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE			
ATTIVO	IMPORTI	PASSIVO	IMPORTI
Beni strumentali	€ 10.000	Capitale	€ 5.000
Azioni proprie	€ -	Riserve	€ 8.000
Crediti	€ 5.000	Ris. neg. azioni proprie	- € 500
Disponibilità liquide	€ 500	Debiti	€ 3.000
TOTALE	€ 15.500	TOTALE	€ 15.500

DATI	IMPORTI
CONFERIMENTO SOCI	€ 5.000
ACC. UTILI A RISERVA	€ 8.000
RIS. NEG. AZIONI PROPRIE	(€ 500)
VARIAZIONE CAPITALE	€ 12.500

QUADRO RS	DECRIZIONE	IMPORTI
RS113, col. 1	INCREMENTI CAPITALE	€ 13.000
RS113, col. 2	DECREMENTI CAPITALE	€ 500
RS113, col. 5	DIFFERENZA	€ 12.500
RS113, col. 6	P. N. (dato casuale)	€ 15.000
RS113, col. 7	MINOR IMPORTO	€ 12.500
RS113, col. 8	RENDIMENTO (4,75%)	€ 594

COSTO AMMORTIZZATO E COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

Il D.Lgs. 139/2015 ha disposto, per effetto delle **modifiche operate all'art. 2424 del C.C.**, l'eliminazione dall'attivo patrimoniale dei costi di ricerca e pubblicità che non possiedono i requisiti per la capitalizzazione, disposizione questa applicabile ai **bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016 o da data successiva**.

Pertanto, in sede di prima applicazione, i seguenti costi vengono eliminati dall'attivo patrimoniale e gli effetti ad esso correlati sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29:

- **i costi di pubblicità** in precedenza capitalizzati che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e ampliamento;
- **i costi di ricerca**, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione.

I casi sopra menzionati comportano un **effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo** che **incidono sulla variazione in aumento del capitale proprio**.

**D.M. 3/8/17,
art. 5, co. 7**

Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lett. b) del co. 2 sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:

- eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
- utilizzo del criterio del costo ammortizzato

Esempio:

DATA	ELIMINAZIONE COSTI DALLO S.P.	DARE	AVERE
1-gen-16	Utili portati a nuovo Costi di ricerca	€ 10.000	€ 10.000

DATI	IMPORTI
ACCANTON. UTILI A RISERVA	€ 50.000
UTILI PORTATI A NUOVO	(€ 10.000)
VARIAZIONE DEL CAPITALE	€ 40.000

CALCOLO DELL'ACE	IMPORTI
INCREMENTI DEL CAPITALE	€ 50.000
DECREMENTI DEL CAPITALE	€ 10.000
DIFFERENZA	€ 40.000
P.N. (dato casuale)	€ 100.000
MINOR IMPORTO	€ 40.000
RENDIMENTO (4,75%)	€ 1.900

Viene supposta l'applicazione dall'anno 2016

Con riferimento al **criterio del costo ammortizzato**, in sede di prima applicazione possono non evidenziarsi modifiche per i seguenti motivi:

- **adozione del criterio in via prospettica**: gli effetti economici delle operazioni esistenti al 31/12/2015 seguono il vecchio criterio di contabilizzazione fino alla completa eliminazione delle poste dal bilancio;
- **redazione del bilancio in forma abbreviata o micro-impresa**: non sono tenute all'applicazione del menzionato criterio salvo opzione;
- gli **effetti** economici derivanti dall'adozione del criterio, esistenti alla data del passaggio, **non sono rilevanti**.

Diversamente, l'applicazione retroattiva del criterio comporta la contabilizzazione degli effetti derivanti dal cambiamento principio contabile con la conseguenza che la differenza tra il valore del credito/debito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente e quello calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il D.M. 03/08/2017 ha escluso dalla variazione del capitale proprio le riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati per i seguenti motivi:

- gli utili non sono utilizzati con finalità di copertura, non sono distribuibili ma disponibili per altri fini
- la “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” utilizzata per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto (art. 2426, co. 1, numero 11-bis, C.C.) e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite (v. RF093/2017).

Pertanto, si assiste all’effetto di neutralizzare l’utile ai fini ACE solo nel caso in cui le oscillazioni positive del derivato siano superiori a quelle negative del sottostante.

D.M. 03/08/2017, art. 5, co. 8	Non assumono rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera b) del comma 2 le riserve formate con utili: a) derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati; b) derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.
---	--

La contabilizzazione dei derivati varia in base alla natura della copertura e cioè:

- le variazioni di **fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura e non del fair value** transitano per **conto economico**;
- le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura del rischio di variazione dei **flussi finanziari attesi** di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata transitano per **patrimonio netto**.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’art. 12 del D.M. 03/08/2017 stabilisce che

- ➔ con riferimento ai periodi d’imposta anteriori a quelli di entrata in vigore del decreto per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data (quindi **per il periodo d’imposta 2016**)
- ➔ **sono fatti salvi gli effetti** sulla determinazione della variazione del capitale proprio **anche se non coerenti con le disposizioni del medesimo DM 3/08/2017**.

Pertanto:

- **sul periplo d’imposta 2016:** le nuove disposizioni non incidono sul calcolo dell’ACE effettuato senza considerare gli effetti da esso derivanti
- **a partire dal periodo d’imposta 2017:** gli incrementi del capitale proprio
 - devono tener conto delle novità normative
 - anche in relazione ai fenomeni rilevati nei periodi d’imposta precedente.